# Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo APIAL — Domanda di registrazione n. 17 958 998

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 marzo 2021 nel procedimento R 1560/2020-4

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- revocare la decisione impugnata e negare la concessione del marchio dell'Unione europea n.º17 958 998 APIAL per tutti i prodotti delle classi 3, 4 e 5;
- condannare l'EUIPO e, nel caso in cui decida di intervenire nel presente procedimento, Nordesta GmbH, alle spese.

#### Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

# Ricorso proposto il 6 giugno 2021 — Worldwide Machinery/EUIPO — Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING)

(Causa T-316/21)

(2021/C 289/69)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Worldwide Machinery Ltd (Channelview, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: B. Woltering, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scaip SpA (Parma, Italia)

#### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo SUPERIOR MANUFACTURING — Marchio dell'Unione europea n. 11 385 333

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 marzo 2021 nel procedimento R 873/2020-5

# Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare integralmente la decisione impugnata e annullare la decisione della divisione di annullamento del 12 marzo 2020 nel [procedimento] di annullamento n. 28 762 C, nella parte in cui è stata respinta la domanda di decadenza del marchio dell'Unione europea n. 11 385 333;

- dichiarare la decadenza del marchio dell'Unione europea contestato relativamente ai seguenti prodotti della classe 12: macchine semoventi per la realizzazione di oleodotti, condotte di gas ed acqua, veicoli terrestri comprendenti attrezzature semoventi per la posatura di tubi, kit per la conversione di veicoli terrestri a cingoli in veicoli terrestri comprendenti attrezzature semoventi per la posatura di tubi, benne vaglianti, ventose per sollevatore, mandrini idraulici, macchine semoventi piegatubo;
- ordinare il rimborso delle spese da essa sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale.

#### Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

# Ricorso proposto il 7 giugno 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR) (Causa T-317/21)

(2021/C 289/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

#### Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brito & Pereira (Vizela, Portogallo)

# Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo TINTAS BRICOR — Domanda di registrazione n. 17 944 336

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 marzo 2021 nel procedimento R 882/2020-1

# Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui, respingendo il ricorso dell'opponente, conferma la decisione della divisione di opposizione emessa nel procedimento di opposizione B 3 070 825, accogliendo la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 17 944 336 TINTAS BRICOR (figurativo), al fine di distinguere determinati prodotti e servizi delle classi 2 e 35;
- condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

#### Motivi invocati

- Errata valutazione delle prove dell'uso dei marchi opposti.
- Incongruenza della motivazione a causa della sua incoerenza o contraddizione interna, riguardo, ad avviso della ricorrente, alle evidenti contraddizioni tra alcuni punti, quali i punti 44, 45 e 46, e la conclusione finale, laddove in essi si riconoscono le attività di promozione, pubblicità e gestione commerciale del marchio BRICOR, negate al punto 56.